

UNIONE DEI COMUNI "MARMILLA" COMUNE DI VILLAMAR

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA


OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA TENNIS, DI UN
CAMPO DA CALCIO A 5 - BASKET - VOLLEY PRESSO LE
SCUOLE ELEMENTARI DI VIA RINASCITA - VILLAMAR

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROGETTISTA: *Ing. Alberto Ledda*



R.U.P. *Ing. Valerio Porcu*

PRATICA N°: 118

FILE DOC/PDF: 11 - Capitolato speciale d'appalto

DATA: Giugno 2018

ELABORATO

11

VERSIONE: 01

PARTE I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

NORME GENERALI

Art. 1	Oggetto dell'appalto.....	pag.1
Art. 2	Ammontare dell'appalto, designazione delle opere.....	pag.3
Art. 3	Documenti che fanno parte del contratto	pag.4
Art. 4	Ordine di prevalenza delle norme contrattuali	pag.5
Art. 5	Conoscenza delle condizioni di appalto	pag.6
Art. 6	Scelta dell'Appaltatore	pag.6
Art. 7	Stipulazione del contratto	pag.7
Art. 8	Cauzioni, Garanzie e coperture assicurative	pag.7
Art. 9	Subappalto	pag.9
Art. 10	Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.....	pag. ... 12
Art. 11	Funzioni, compiti e responsabilità del committente	17
Art. 12	Funzioni, compiti del Responsabile del Procedimento e dei lavori	pag. ... 19
Art. 13	Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori.....	pag. ... 19
Art. 14	Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di Sicurezza per l'esecuzione dei lavori.....	pag. ... 20
Art. 15	Trattamento dei dati personali.....	pag. ... 21
Art. 16	Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore	pag. ... 21
Art. 17	Rescissione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori	pag. ... 22
Art. 18	Danni di forza maggiore	pag. ... 24
Art. 19	Persone che possono riscuotere	pag. ... 25
Art. 20	Rappresentante dell'appaltatore	pag. ... 25
Art. 21	Piani di Sicurezza	pag. ... 25

PARTE II

CONDUZIONE DEI LAVORI

Art. 22	Consegna dei lavori	pag. ... 31
Art. 23	Ordine da tenere nella conduzione dei lavori e Programma dei lavori	pag. ... 33
Art. 24	Termine per l'inizio, la ripresa e per l'ultimazione dei lavori.....	pag. ... 35
Art. 25	Sospensione e ripresa dei lavori – Proroghe	pag. ... 35
Art. 26	Ultimazione dei lavori	pag. ... 36
Art. 27	Penali.....	pag. ... 36
Art. 28	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia.....	pag. ... 36

PARTE III

MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI DEI MATERIALI E DELLE OPERE

Art. 29	Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori.....	pag. ... 39
Art. 30	Anticipazione.....	pag. ... 41
Art. 31	Contabilità dei lavori e Termini per i pagamenti	pag. ... 41
Art. 32	Conto finale.....	pag. ... 43
Art. 33	Eccezioni dell'appaltatore	pag. ... 44
Art. 34	Collaudo	pag. ... 44
Art. 35	Relazione e certificato di collaudo	pag. ... 45
Art. 36	Collaudo Statico	pag. ... 45
Art. 37	Difetti di costruzione e garanzia.....	pag. ... 46
Art. 38	Verifiche in corso d'opera	pag. ... 46
Art. 39	Dichiarazione relativa ai prezzi.....	pag. ... 46
Art. 40	Descrizione delle opere e delle forniture compresi nell'appalto.....	pag. ... 48
Art. 41	Custodia del cantiere	pag. ... 50

PARTE

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 42	Accettazione, qualità ed impiego dei materiali	pag. ... 51
Art. 43	Provvista dei materiali.....	pag. ... 52
Art. 44	Materiali in genere e Marchiatura CE	pag. ... 52

PARTE

NORME CONTABILI

Art. 45	Avvertenze generali	pag. ... 54
---------	---------------------------	-------------

PARTE VII

NORME SUI COLLAUDI E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

Art. 46	Verifiche e prove in corso d'opera e collaudo delle strutture	pag. ... 55
---------	---	-------------

PARTE I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di *"Riqualificazione degli impianti sportivi realizzazione del campo da tennis e del campo da pallacanestro-pallavolo presso le scuole elementari di via Rinascita - Villamar"*, nonché tutte le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d'opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per l'assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi nell'Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce l'Appalto.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopraccitati che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d'opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

L'Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di scorporare dall'Appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell'Appalto stesso, senza che per tale motivo l'Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi, salvo quanto diversamente disposto dal presente Capitolato.

Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le

norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto delle norme vigenti e in particolare a quanto previsto nel D.Lgs 81/2008.

I lavori, meglio descritti al successivo art. 40, consistono nelle opere di riqualificazione degli impianti sportivi presso le scuole elementari di via Rinascita in Villamar comprendenti la realizzazione del campo da tennis e del campo da pallacanestro-pallavolo-calcetto, la realizzazione di una pista per il jogging/walking, una piattaforma per le attività libere comprendete la predisposizione per la realizzazione in lotto successivo del blocco servizi (vano tecnico, bar, spogliatoi e servizi igienici e strutture di ombreggiamento).

I lavori comprendono:

- 1) Riconfigurazione dell'attuale piattaforma in conglomerato bituminoso (v. Tavole B1e C1);
- 2) Realizzazione dei nuovi campi sportivi (v. Tavole B1, C1, C2, C3 e C4);
- 3) Realizzazione della pista da Jogging/walking (v. Tavola C5);
- 4) Realizzazione della piattaforma per le attività libere e predisposizione dei sottoservizi per la realizzazione futura del blocco servizi (vano tecnico, bar, spogliatoi e servizi igienici e strutture di ombreggiamento) (v. Tavole B1, C6, C7, C8, C9 e C10);
- 5) Realizzazione della predisposizione dell'impianto di illuminazione dei campi sportivi (v. Tavole C7 e C8);

La descrizione che precede non è esaustiva ma utilizzata solo al fine di una descrizione generica delle opere appaltate, la cui compiuta e completa descrizione è da ricercarsi all'interno di tutti i documenti contrattuali e di progetto e riportata per esteso nell'art. 40.

Il presente appalto comprende opere da valutarsi esclusivamente a corpo, pertanto il relativo contratto sarà stipulato «a corpo» ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 e dell'art. artt. 43 e 118 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ai sensi, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010.

L'Impresa fa proprio il progetto posto a base della gara d'appalto dei lavori di cui all'oggetto, ad ogni effetto, assumendo la responsabilità della idoneità e completezza del medesimo in ordine alla realizzazione delle opere ed alla loro funzionalità.

L'Impresa, tuttavia, nel formulare l'offerta dovrà procedere alle necessarie verifiche e sopralluoghi, in particolare per quanto riguarda le condizioni dei luoghi, le opere esistenti su cui intervenire e le discariche.

È infine a carico della Ditta appaltatrice l'attuazione dei piani di sicurezza secondo le più recenti disposizioni legislative. Gli elaborati del progetto, in cui sono riportate le opere interessate dall'appalto, sono allegati e faranno parte integrante del presente capitolato.

Art. 2 Ammontare dell'appalto, designazione delle opere

L'importo complessivo del presente appalto è composto da lavori ed oneri compensati a corpo, soggetti al ribasso di gara e parte, relativi alla sicurezza e salute, non soggetti al ribasso ai sensi del D.Lgs 81/2008, Allegato XV punto 4.1.4, come specificato in seguito.

Essi sono stati stabiliti mediamente avendo come riferimento la tariffa di cui al prezzario Regionale per le Opere Pubbliche, con le eventuali correzioni nella descrizione, negli oneri o nel prezzo, come risulta più esattamente dalle voci dell'elenco prezzi allegato al progetto: pertanto le voci dell'elenco dei prezzi saranno le uniche, unitamente al presente capitolato, alle quali l'Appaltatore dovrà fare riferimento nelle proprie valutazioni tecniche ed economiche.

L'importo complessivo dei lavori in appalto ammonta presuntivamente a **195'000,00** euro, come risulta dalla specificazione dei vari gruppi di lavorazioni ritenute omogenee (categorie di lavori) ai sensi dell'art. 43, commi 6 e 7 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:

RIEPILOGO LAVORI A CORPO	COSTO DELLE OPERE (€)	%
Riconfigurazione superficie bitumata	32'528.11	17.07
Nuovi campi da gioco	75'010.51	39.35
Blocco servizi e piattaforma polivalente	29'159.25	15.30
Percorsi jogging - walking	35'573.61	18.66
Impianti	18'328.52	9.62
<i>Impianti elettrici</i>	<i>13'577.84</i>	<i>7,12</i>
<i>Impianti di adduzione idrica</i>	<i>3'349.36</i>	<i>1,76</i>
<i>Impianti fognari</i>	<i>1'401.32</i>	<i>0,74</i>
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A CORPO	190'600.00	100,00

DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SPESE	Importi di progetto	
A Costo dei lavori	€	190'600.00
B Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	€	4'400.00
C Totale importo dei lavori a base d'appalto	€	195'000.00

Dell'importo di gara di cui sopra risulta la specificazione che segue:

A – Importo dei lavori soggetti al ribasso **190'600.00 euro**;

B – Importo relativo agli oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso, ai sensi del D.Lgs 81/2008, Allegato XV punto 4.1.4 **4'400.00 euro**.

C - Totale costo delle opere **195'000.00 euro**.

L'importo totale del costo dei lavori previsto in **195'000.00 euro** resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da nessuna delle parti alcuna verifica sulla misura o sul valore relativi alla

quantità o alla qualità dei lavori, pertanto i prezzi unitari scaturiti dall'applicazione del ribasso d'asta sull'importo dei lavori, al netto del costo del personale, effettuata dal concorrente, per le parti d'opera da contabilizzare a corpo, non ha alcun valore negoziale riguardo all'oggetto dell'appalto, ma è vincolante per l'Appaltatore solo in caso di valutazione e contabilizzazione di varianti, in addizione o in sottrazione, per opere o lavori non già ricompresi nella parte a corpo, che si rendessero necessari in corso d'opera, e qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

L'importo degli oneri per la sicurezza, previsto in **4'400.00 euro** fisso e invariabile, verrà corrisposto in proporzione dell'avanzamento dei lavori per la parte indicata a corpo che resta fissa e invariabile, mentre per quanto indicato a misura verrà corrisposto secondo le quantità effettivamente realizzate in occasione delle varie misurazioni.

Le cifre del prospetto di cui sopra, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro, potranno variare tanto in più che in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni ed entro i limiti di un quinto del prezzo complessivo convenuto.

Art. 3 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (anche se materialmente non annesso);

- 01 Relazione Tecnica Illustrativa generale
- 02 Relazione Tecnica impianti elettrici
- 03 Elenco Prezzi Unitari
- 06 Calcolo dei costi della sicurezza
- 08 Cronoprogramma
- 09 Piano di Sicurezza e di Coordinamento
- 10 Piano di Manutenzione
- 11 Capitolato Speciale d'Appalto
 - n° 13 Tavole di disegni di progetto (Tavole A0, A1, B1, da C1 a C10)
 - n° 1 Tavola di Disegni di progetto allegati al piano di sicurezza (Tavole S1).

Non fanno parte degli allegati al contratto le analisi dei prezzi e il computo metrico estimativo, né qualsiasi altro elenco di prezzi od elaborato tecnico-contabile comunque e da chiunque redatto.

Tali documenti sono redatti ad uso interno dell'Amministrazione, al solo scopo del riscontro sulle offerte che i concorrenti presenteranno alla gara.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione dei Lavori si riserva di consegnarli

all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione.

Art. 4 Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- contratto di appalto;
- capitolato speciale d'appalto;
- elaborati del progetto esecutivo posto a base d'appalto, secondo il seguente ordine: ambientali, strutturali, funzionali e impiantistici; nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1:50, elaborati 1:100, elaborati in scala minore) ferma restando comunque la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica e al funzionamento degli impianti;
- descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori

prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 5 Conoscenza delle condizioni di appalto

Nel presentare l'offerta l'Appaltatore dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto dichiara esplicitamente di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto e di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da appaltare;
- essere a conoscenza delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dei lavori e di concordare espressamente che l'opera riveste il carattere di pubblica utilità, e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di cui all'apposito articolo e delle facoltà di procedere che l'Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.

Art. 6 Scelta dell'Appaltatore

La scelta del contraente Appaltatore avverrà con la procedura prevista nel bando di gara o nella lettera di invito.

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche:

Categoria generale prevalente		Al netto O.S. (€)	Compreso O.S. (€)	%
OG1	Edifici civili e industriali	173'153.28	177'150.52	91.03
Categoria specializzate				
OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	6'785.99	6'942.64	3.57
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	10'660.73	10'906.83	5.60
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A CORPO		190'600.00	195'000.00	100.0

Art. 7 Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto d'appalto avverrà entro quindici giorni dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante PEC, dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula.

La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro e non oltre sessanta giorni dalla data di aggiudicazione. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura sanzionatoria prevista dalla legge.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato Speciale.

Art. 8 Cauzioni, Garanzie e coperture assicurative

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori è fissato nella misura pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento dei lavori. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti

dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogo costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che comunque **non sarà inferiore a 400'000.00 euro (cinquecentomila)**.

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale minimo di 500.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 9 Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

4. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 89, comma 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

5. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato art. 89, comma 11, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:

OG 11 - impianti tecnologici;

OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

OS 18 -B - componenti per facciate continue;

OS 21 - opere strutturali speciali;

OS 25 - scavi archeologici;

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui art. 105, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

8. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione

prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.

9. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici.

10. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

11. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

12. L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve

provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

14. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

15. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione - art. 105, comma 4, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

16. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art.105, comma 13, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 10 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre a tutti quelli compresi nel Contratto, anche gli oneri e le spese seguenti:

1. la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
2. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere

professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.

3. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solida recinzione metallica, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori.

4. La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.

5. L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

6. L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

7. L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

8. L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su fondazione, solai, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.

9. La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e/o dal D.L.

10. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati antistanti alle opere da eseguire.

11. La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

12. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

13. L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.

14. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.

15. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al

collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.

16. La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

17. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero per mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

18. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti o seguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

19. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

20. L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.

21. Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia

redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

22. Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

23. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, un cartello di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell' Assistente ai lavori; i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalla D.L., dal Committente e dalle vigenti normative nazionali e locali.

24. Tutte le spese contrattuali relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo, registro, copie del contratto e documenti allegati; ogni spesa per imposte sui materiali esistenti all'atto dell'appalto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi forma applicata anche se per legge sia attribuita all'Amministrazione Appaltante, intendendosi trasferire sempre all'Impresa l'onere e la cura della relativa denuncia, ed ammettendo comunque la rivalsa dell'Amministrazione verso l'Impresa, ad eccezione della tassa per occupazione del suolo pubblico conseguente ai lavori stessi e le spese di pubblicazione del bando, che restano a carico dell'Amministrazione;

25. l'approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio alla rete ENEL di alimentazione, ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensione in detta rete, con adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovrà essere disponibile tutta l'energia occorrente per l'alimentazione di tutte le macchine sia del cantiere che degli altri impianti sussidiari, comunque dislocati, restando l'Impresa responsabile della piena e continua efficienza dell'alimentazione;

26. Verifica delle quote di progetto tramite rilievi topografici piano – altimetrici, con posizionamento in sito dei capisaldi;

27. le spese ed oneri per il collaudo e per i collaudi temporali delle apparecchiature. Sono a carico dell'Appaltatore le spese relative al personale della Direzione Lavori inviato dall'Ente per il collaudo in fabbrica dei materiali e delle apparecchiature;

28. I disegni costruttivi particolareggiati, che si rendessero necessari a maggior chiarimento degli elaborati di progetto, in scala variabile 1:20÷1:10, secondo le richieste della Direzione Lavori, interessanti tutte le opere compresa l'ubicazione di manufatti e pezzi speciali e apparecchi e relative quote, caratteristiche temporali etc.

29. L'Amministrazione si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante l'esecuzione dei lavori, le operazioni di tracciamento eseguite dall'Appaltatore; resta però espressamente stabilito che qualsiasi eventuale verifica da parte dell'Amministrazione e dei suoi delegati non solleva in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore, che sarà sempre a tutti gli effetti, unico responsabile.

30. L'Appaltatore dovrà porre a disposizione dell'Amministrazione il personale ed ogni mezzo di cui questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna. Resta anche stabilito che l'Appaltatore resta responsabile dell'esatta conservazione in sito dei capisaldi e picchetti che individuano esattamente il tracciato delle opere. In caso di spostamento e asportazione per manomissione o altre cause, l'Appaltatore è obbligato, a totale suo carico, a ripristinare gli elementi del tracciato nella primitiva condizione servendosi dei dati in suo possesso.
31. L'Appaltatore non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possano derivare da quanto specificato, nel presente articolo, dovendosi essi considerare compensati nei prezzi di elenco.
32. A lavori ultimati e prima della redazione del conto finale, dovrà essere consegnata una copia di tutti i disegni definitivi in "as built" delle opere realizzate, impianti compresi, corredate da una copia delle specifiche tecniche e dei manuali operativi delle apparecchiature montate. Dovrà, inoltre, lo stesso materiale essere consegnato su supporto magnetico (per gli elaborati grafici files .DXF o .DWG e per i testi files .DOC o .PDF). Sugli elaborati dovranno essere ubicati con esattezza lo schema grafico degli impianti;
33. tutte le prove di tenuta idraulica delle tubazioni ed apparecchiature installate, in conformità alle disposizioni particolari che potranno essere impartite dalla Direzione Lavori, compresa ogni fornitura e prestazione occorrente, compresa anche la fornitura dell'acqua necessaria e tutti gli oneri per il riempimento e svuotamento delle tubazioni, nonché ogni onere per lo smaltimento dell'acqua sopraddetta;
34. il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale dell'Amministrazione ed a visitatori anche in assenza di preavviso all'Impresa, durante i sopralluoghi e visite a cantieri. A copertura di tale rischio l'Impresa provvederà a stipulare polizza assicurativa per un massimale da stabilire con la Direzione dei Lavori e ne comunicherà gli estremi alla Direzione Lavori prima dell'inizio dei lavori;
35. la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero nelle opere eseguite, e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, completamente pulite e pronte per l'esercizio, restando esclusi soltanto i danni prodotti da forza maggiore considerati dal presente Capitolato e sempre che l'Impresa ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti;
36. la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verifichino alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisoriali;
37. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche e private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;

38. l'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione anche dei danni alle opere provocati da terzi;

39. è fatto obbligo all'Impresa di comunicare all'Amministrazione Appaltante a mezzo raccomandata, entro i termini fissati dalla stessa, tutti i dati relativi all'occupazione della manodopera ed all'avanzamento dei lavori. Alla Direzione Lavori è riservato il diritto di eseguire rilievi statistici sulla manodopera, materiali e mezzi dell'Impresa e sugli altri elementi di costo, trasporto etc.;

40. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni ricadrà sull'Appaltatore, restandone sollevata tanto l'Amministrazione appaltante quanto il personale da questa proposto alla Direzione e sorveglianza;

41. sono inoltre a carico dell'appaltatore le spese per la custodia del cantiere per tutta la durata dei lavori.

Nell'esecuzione delle opere verranno osservate tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti, regolamenti, circolari e ordinanze emesse per le rispettive competenze dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune, e degli enti dipendenti dallo Stato, e che comunque possono interessare direttamente o indirettamente l'oggetto del presente appalto.

Resta infine ribadito e stabilito che sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri, compresi saggi e scavi necessari, per la puntuale localizzazione di tutti i sottoservizi esistenti nelle aree oggetto di lavorazioni. L'individuazione corretta e puntuale dei sottoservizi dovrà avvenire anche con l'ausilio di apparecchiature elettroniche come cerca servizi radar o georadar che dovrà comprendere inoltre la mappatura dei sottoservizi individuati, da eseguire e trasmettere alla D.L. prima dell'inizio delle fasi di tracciamento e scavo.

I sottoservizi che devono essere mantenuti in essere devono essere attentamente salvaguardati e non devono essere in alcun modo danneggiati.

La responsabilità di ogni e qualunque danno che dovesse essere subito da tali sottoservizi sarà totalmente addebitato all'Impresa che dovrà prontamente ed efficacemente porvi rimedio.

Si ribadisce ancora che l'Impresa non potrà accampare alcun diritto o richiesta di risarcimenti per oneri e rallentamenti che dovessero derivare dalla citata presenza di sottoservizi e da eventuali disguidi che dovessero derivare dai rapporti con le suddette Amministrazioni.

Art. 11 Funzioni, compiti e responsabilità del committente

Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Al Committente compete, con le conseguenti responsabilità:

- provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;
- provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto;
- nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;
- nominare il Collaudatore delle opere;
- svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare lo svolgimento delle pratiche e le relative spese per l'ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
- le competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori e dei Collaudatori;
- nominare il Responsabile dei Lavori;
- nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le competenze professionali del Responsabile dei Lavori ed eventuali coadiutori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- provvedere a comunicare all'Impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- chiedere all'Appaltatore di attestare l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato ovvero di fornire altra attestazione di professionalità oltre ad una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili;
- chiedere all'Appaltatore di attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;
- chiedere all'Appaltatore una dichiarazione contenente l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
- trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare.

Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene per questo esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza.

Art. 12 Funzioni, compiti del Responsabile del Procedimento e dei Lavori

Le funzioni del “**Responsabile del Procedimento**” ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 verranno svolte dal [Ing. Valerio Porcu](#).

La composizione dell’Ufficio di direzione dei lavori verrà comunicato all’appaltatore, dopo l’aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile del procedimento.

Il Responsabile dei Lavori è il soggetto incaricato dal Committente ai fini della progettazione, o dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera (art. 89 comma 1c del D.Lgs. 81/2008).

Il responsabile dei lavori assume un ruolo sostitutivo del Committente e assume ogni competenza in merito all’effettiva organizzazione delle varie nomine, oltre alla verifica della messa in atto delle misure predisposte, con la facoltà di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad aggiornamenti tecnologici.

Il grado di responsabilità che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello svolgimento delle sue mansioni connesse all’attuazione delle direttive del Committente è diretto ed equivalente a quello del Committente.

Art. 13 Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali con funzione, per l’appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto (D.M. 49 del 07.03.2018).

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio della Direzione dei Lavori ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.

In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a:

- accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;
- vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l’Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza;
- effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell’accettazione degli stessi;
- trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso che l’Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

- sollecitare l'accordo fra il Committente e l'Appaltatore in ordine ad eventuali variazioni del progetto;
- coordinare l'avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e l'installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformità al programma dei lavori;
- fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in acciaio;
- svolgere l'alto controllo della contabilizzazione delle opere, provvedendo all'emissione dei certificati di pagamento ed alla liquidazione finale delle opere;
- redigere in contraddittorio con l'Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati;
- redigere la relazione finale sull'andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;
- assistere ai collaudi;
- controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d'opera, del programma di manutenzione, del manuale d'uso e del manuale di manutenzione.
- tutte le attività previste dal D.M. 49 del 07.03.2018.

Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell'opera derivanti dall'omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell'opera in conformità al progetto.

Art. 14 Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di Sicurezza per l'esecuzione dei lavori

Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 89 comma 1f del D.Lgs. 81/2008), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

verificare l'idoneità del Piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici

dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani operativi di sicurezza;

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;

segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;

sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti della legge 675/96 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.

L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

Tutti soggetti coinvolti nel presente contratto d'appalto e di conseguenza coinvolti nel trattamento di dati personali di terzi coinvolti dovranno assoggettarsi al Regolamento Europeo 679/2016 e dovranno verificare che le loro controparti contrattuali siano dotate di un sistema di gestione e trattamento dei dati in linea con le previsioni del Regolamento 679/2016.

Art. 16 Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione delle aree di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'Appalto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
- dell'Elenco prezzi unitari allegato al contratto;
- dei disegni di progetto allegati al presente capitolato e contratto.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

Art. 17 Rescissione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per quanto riguarda le concessioni e sarebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della

concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D.Lgs. 50/2016;

d) l'appalto non sarebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. La stazione appaltante risolverà il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 18 Danni di forza maggiore

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art.20 del Capitolato Generale Ministero LL.PP., essi, sotto pena di decadenza, devono essere denunciati per iscritto entro e non oltre cinque giorni da quello dell'avvenimento.

L'Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligata ad impiegare tutte le opere provvisorie ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera sino alla loro completa messa in opera, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento e perdita e potranno essere rifiutati se al momento dell'impiego non fossero più ritenuti idonei dalla Direzione Lavori.

In particolare non verranno riconosciuti, anche se determinati da cause di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione ove l'Impresa non avesse scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto dal presente Capitolato Speciale.

Art. 19 Persone che possono riscuotere

Nel contratto saranno indicate le persone, e il relativo indirizzo cui inviare gli avvisi, autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere e quietanzare i pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo. Eventuale cessazione, decadenza o rinuncia all'incarico della persona indicata a riscuotere dovrà essere tempestivamente notificata all'Amministrazione.

L'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 3, c. 8 della L. 136/2010 come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010, a pena di nullità assoluta del contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 20 Rappresentante dell'appaltatore

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato, depositato presso l'Amministrazione, da persona gradita all'Amministrazione e fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali. Tale persona potrà essere allontanata e sostituita a richiesta dell'Amministrazione e a suo insindacabile giudizio. Tale rappresentante dovrà anche essere autorizzato ad allontanare dal cantiere, su semplice richiesta verbale del Direttore dei lavori, gli assistenti e gli operai non di gradimento dell'Amministrazione.

Art. 21 Piani di Sicurezza

L'impresa ha l'obbligo di redigere e consegnare entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento e un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori da considerare quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Impresa dovrà, attraverso dichiarazione esplicita da inoltrarsi all'Amministrazione appaltante, comunicare di aver adempiuto ed impegnarsi a adempiere per tutta la durata dei lavori e sino al collaudo definitivo delle opere, agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro come definiti dal D.Lgs.

81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi l'impresa ovvero il suo legale rappresentante quale "datore di lavoro" ai sensi del predetto D.Lgs. 81/2008 nei riguardi della "unità produttiva" costituita dal cantiere per la costruzione delle opere di cui al presente appalto.

In particolare l'Impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è il **Unione dei Comuni "Marmilla"** e per esso in forza delle competenze attribuitegli è l'**Ing. Valerio Porcu**;
- che il responsabile dell'esecuzione è l'**Ing. Valerio Porcu**;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, ai sensi D.Lgs. 81/2008 è l'**Ing. Valerio Porcu**;
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal capo IV del D.Leg.vo 81/2008 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l'**Ing. Alberto Ledda**;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l'**Ing. Alberto Ledda**;
- di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento e/o del piano generale di sicurezza in quanto facenti parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta assommano all'importo di **€ 4'400.00** più Iva.

L'impresa è altresì obbligata, di inserire nelle "proposte integrative" e nel "piano operativo di sicurezza":

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;
- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;
- le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti

alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;

- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
- le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per legge;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza sostitutivo" e nel "piano operativo di sicurezza":

i dati relativi all'impresa esecutrice

- Anagrafica dell'impresa esecutrice
- Rappresentante legale (datore di lavoro)
- Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro
- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa
- Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria)
- Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza).

i dati relativi al singolo cantiere

- Ubicazione del cantiere
- Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa
- Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere
- Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera)

- Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore
- Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente
- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni
- Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere
- Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente
- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere
- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere
- Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza
- Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere
- Organizzazione e viabilità del cantiere
- Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa
- Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo
- Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo
- Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti
- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97
- Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza
- Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza;

Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;

L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

L'impresa ovvero il suo legale rappresentante è responsabile in particolare degli obblighi di tutela della salute dei lavoratori e della loro formazione ed informazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sui luoghi di lavoro.

Si richiama, l'obbligo per l'impresa della sottomissione esplicita, da inserirsi in apposita clausola del contratto d'appalto, alla puntuale e precisa osservazione del disposto del "Piano di sicurezza e Coordinamento" e dei suoi allegati compresi nel progetto esecutivo da allegarsi al contratto d'appalto per farne parte integrante ed essenziale, piano all'uopo predisposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Resta altresì salva la possibilità per l'impresa di proporre al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione eventuali emendamenti, integrazioni ovvero suggerimenti, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire se possibile con maggior precisione e chiarezza gli stessi livelli di sicurezza o superiori nell'esecuzione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d'opera effettivamente impiegati dall'Appaltatore, fermo restando che le integrazioni così proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Tali emendamenti, integrazioni ovvero suggerimenti, quando sono resi necessari dalla volontà dell'impresa di procedere alla realizzazione delle opere in maniera difforme dalle previsioni contenute nel Piano di Sicurezza redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, devono essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia all'Amministrazione appaltante sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima dell'effettivo verificarsi delle condizioni non conformi al piano.

La proposta di integrazione del Piano dovrà essere costituita da apposito Piano di Sicurezza e Coordinamento, del tutto integrativo dei predetti piani redatti dal Coordinatore, redatto in relazione alla categoria o alle categorie dei lavori che l'impresa richiede di modificare e del tutto compatibile

con le restanti categorie con cui può avere interferenza. Inoltre la proposta di integrazione del Piano di sicurezza dovrà recare la firma di un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008, e dovrà inoltre recare l'approvazione esplicita del datore di lavoro dell'impresa, del Committente, del responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell'impresa e dei rappresentanti della sicurezza.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione esaminerà le proposte di integrazione così presentate e, qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione le adotterà con tempestiva integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, piano che verrà quindi inoltrato all'Amministrazione appaltante per la sua definitiva adozione; in seguito all'adozione del piano così modificato verrà stipulato con l'impresa idoneo atto aggiuntivo al contratto d'appalto.

Il Piano di sicurezza sarà messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'affidatario dei lavori principali è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano adottato dall'Appaltatore, in ciò coadiuvando il compito del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

Nell'ipotesi di associazione temporanea o di consorzio, detto obbligo spetta all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico del cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Si precisa che le autorità, aventi giurisdizione nella località in cui devono eseguirsi i lavori, dalle quali le imprese partecipanti alla gara potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza applicabili ai lavori nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto sono quelle di seguito elencate:

Ispettorato Provinciale del Lavoro – sede di [Cagliari](#);

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – sede Provinciale di [Cagliari](#);

Istituto Nazionale Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – sede Provinciale di [Cagliari](#);

Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza per la Provincia di [Cagliari](#).

Le Imprese dovranno pertanto tenere conto in fase d'offerta degli oneri derivanti dai suddetti obblighi in vigore nella località in cui verranno eseguiti i lavori compresi nel presente appalto.

PARTE II

CONDUZIONE DEI LAVORI

Art. 22 Consegna dei lavori

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla stipula del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto e secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di recedere dal contratto ai sensi dall'art. 5 comma 4 del D.M. 7.3.2018 n. 49. Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

In considerazione dell'urgenza e della necessità dell'opera, in conformità di quanto previsto dall'art. 19 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e 32 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla consegna dei lavori subito dopo l'approvazione dell'aggiudicazione, sotto riserva di legge. Resta inteso che comunque alcun importo sarà liquidato senza la stipula del contratto. L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni quindici dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine stabilito per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale. In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo

da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Impresa e approvato dal Direttore dei lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori. Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette. Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negoziabilmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.Lgs. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative all'omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi. Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non

eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Art. 23 Ordine da tenere nella conduzione dei lavori e Programma dei lavori

L'Appaltatore, letto l'articolo che precede, il piano di sicurezza e il cronoprogramma allegati al presente Capitolato, si obbliga a presentare all'Amministrazione appaltante entro quindici giorni dalla consegna dei lavori, per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione, un **programma esecutivo** da cui risulti modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali. Il programma dovrà essere compatibile con le esigenze indicate dalla Direzione Lavori e dai competenti uffici comunali.

Qualora l'appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore dei Lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento a un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'appaltatore per la relativa presentazione ed informando nel contempo, il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.

Nella redazione del programma l'appaltatore dovrà tener conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato. Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltante comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato. La

proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori. L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori verrà aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Il programma dei lavori è impegnativo per l'Impresa, mentre nessuna responsabilità può discendere alla Direzione Lavori per l'approvazione data per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti, che l'Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze impreviste, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni, che a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente Capitolato.

Ogni cambiamento al programma approvato dovrà essere sottoposto per iscritto alla Direzione Lavori e avere il benestare di quest'ultima. L'Amministrazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutare e chiedere speciali compensi.

Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale da garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine stabilito. Durante il corso dei lavori l'Impresa è tenuta ad informare la Direzione Lavori sullo stato del programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei lavori.

Nessuna opera potrà essere iniziata senza il benestare della Direzione Lavori e prima che la stessa abbia approvato i disegni costruttivi particolareggiati dell'opera medesima.

L'Impresa dovrà demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere che non siano conformi ai disegni costruttivi particolareggiati, approvati dalla Direzione Lavori, oppure eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti e accettati dalla Direzione Lavori.

Art. 24 Termine per l'inizio, la ripresa e per l'ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve iniziare i lavori entro **dieci** giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale.

In caso di ripresa dei lavori precedentemente sospesi si applica un termine di **cinque** giorni.

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni **90** (giorni **novanta**) naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

Il tempo per l'ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo presente il normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori. Per l'impianto del cantiere è stato assegnato un tempo complessivo da intendersi già conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori.

Sono stati inoltre considerati i possibili giorni festivi nel periodo previsto della durata dei lavori.

L'appaltatore con la firma del contratto concede incondizionatamente la propria disponibilità ad eseguire i lavori durante i mesi estivi di chiusura della scuola, senza alcuna interruzione nel periodo canonico di ferie estive.

Art. 25 Sospensione e ripresa dei lavori – Proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione per i lavori, ragioni di pubblico interesse o necessità, o altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori, per i lavori relativi a ciascun singolo ordinativo o per i lavori relativi al periodo contrattuale, di propria iniziativa o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinarne la sospensione, disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni della sospensione.

Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o per pubblico interesse non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo, nemmeno per il prolungarsi della sorveglianza dell'intero cantiere. Durante i periodi di sospensione per cause dipendenti dall'Amministrazione, se richiesta, la sorveglianza dovrà essere continuativa e a cura dell'Appaltatore, ma a carico dell'Amministrazione.

La durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nell'ordinativo per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data.

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori, saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore e inviati all'Amministrazione entro 5 giorni dalla compilazione.

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, relativamente ai lavori in oggetto, non sia in grado di ultimarli nel termine fissato a causa di comprovate circostanze, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se ritenute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione purché le domande pervengano prima della scadenza del termine fissato.

Art. 26 Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei singoli lavori ordinati, l'appaltatore informerà per iscritto la Direzione dei Lavori che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse necessario rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche indicate, nel tempo che gli verrà prescritto, e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Art. 27 Penali

Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale del **1.0 per mille dell'ammontare netto contrattuale** dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto, il Responsabile del procedimento applica all'appaltatore a titolo di penale una decurtazione sull'importo del conto finale pari allo **1.0 per mille dell'ammontare netto contrattuale** e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

In caso di ritardata ultimazione l'Impresa dovrà inoltre rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese di assistenza sostenuta per il ritardo, secondo quanto previsto dal Capitolato Generale.

Art. 28 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), potranno essere effettuate le seguenti modifiche:

- a) completamento degli impianti elettrici generali con la fornitura e posa in opera dell'avanquadro immediatamente a valle del gruppo di misura; del quadro elettrico generale dell'impianto, e realizzazione delle linee di alimentazione dall'avanquadro al quadro generale;

- b) completamento dell'impianto di illuminazione dei campi sportivi (pali, proiettori, linee di alimentazione, interruttori/posantiere a gettoni e quant'altro dovesse occorrere);
- c) completamento della piattaforma servizi e degli impianti ad essa afferenti;
- d) fornitura e posa dei box prefabbricati (vano tecnico, bar, spogliatoi e servizi igienici) e dei sistemi di ombreggiamento in legno lamellare;
- e) realizza della sistemazione a verde (prati, arbusti, fioriture e alberi ad altofusto) e dei relativi impianti di irrigazione;
- f) realizzazione di ulteriori accessi all'area sportiva;
- g) fornitura di attrezzature sportive quali porte da calcetto, panchine in acciaio e reti per il campo da volley;
- h) tutte le opere e forniture complementari e ausiliari per il completamento delle opere sopra elencate.

Tutte le modifiche di cui sopra che comportano aumento o in diminuzione delle quantità previste in progetto saranno compensate secondo i prezzi contenuti nell'elenco prezzi di progetto decurtati del ribasso offerto. Nel caso dovessero essere necessarie lavorazioni non previste nell'elenco prezzi offerto verrà utilizzato l'ultimo prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Sardegna reso pubblico, decurtati del ribasso offerto.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonché agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare

materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

PARTE III
MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI
VERIFICHE E COLLAUDI DEI MATERIALI E DELLE OPERE

Art. 29 Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori

A - Opere a corpo.

Per quanto concerne i **lavori a corpo** la contabilizzazione e la liquidazione relative verranno effettuate mediante l'applicazione delle percentuali convenzionali, di cui alla tabella allegata all'articolo successivo, all'importo netto di aggiudicazione risultante dall'offerta di prezzi unitari effettuata sulla base della lista, di valore non negoziale posta a base di gara.

Nessuna variazione o addizione ai lavori potrà essere eseguita dall'Appaltatore senza l'ordine scritto della Direzione Lavori, nel quale dovrà essere citata l'intervenuta superiore approvazione.

L'importo contrattuale sarà quello che risulterà dall'offerta aggiudicataria, ricadendo a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di cui all'ex art. 139 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e tutti gli altri oneri a carico dell'appaltatore previsti nel presente Capitolato, del D.Lgs 50/2016 e che si intendono compensati con i prezzi offerti dalla Ditta appaltante.

Il corrispettivo resta fisso ed invariabile, e comprende ogni onere, spesa, fornitura e prestazione necessari per dare il lavoro finito, a regola d'arte, e perfettamente funzionante, ancorché non esplicitamente specificati in alcuno degli elaborati progettuali.

B - Opere compiute.

Per i **lavori e per le opere a misura**, i prezzi comprendono i costi dei materiali di prima scelta e qualità, o dei componenti di produzione industriale, del relativo trasporto e dello scarico di essi a pie d'opera, della manodopera idonea alla messa in opera e dei noli necessari, nonché degli oneri relativi al consumo o allo sfrido di materiali ed attrezzature marginali, delle spese generali e dell'utile di impresa in modo che l'opera risulti completata e a regola d'arte. I prezzi sono riferiti a quantità che possono discostarsi di un quinto in più o in meno rispetto a quelle effettivamente necessarie per il presente appalto, e non a quantità standard: pertanto l'Appaltatore non potrà pretendere, in relazione all'eventuale esiguità di certe quantità, alcun compenso aggiuntivo.

C - Opere in economia.

Per i lavori e per le **opere da realizzarsi in economia** nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico degli interventi compresi nel programma, subordinatamente all'autorizzazione dell'ente appaltante, si applicheranno i prezzi elementari di cui all'elenco prezzi, con le prescrizioni seguenti:

I prezzi dei materiali e dei semilavorati si riferiscono a merce resa a pie d'opera, e, quindi, comprensivi di trasporto e scarico a pie d'opera ed, eventualmente, di immagazzinamento e

conservazione con le cautele come descritto nei singoli articoli per il tempo occorrente e fino al momento della maturazione dei tempi programmati per la messa in opera, comprensivi dei periodi di eventuali sospensioni o proroghe.

La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore; il prezzo unitario è riferito a prestazioni fornite in orario e in condizioni normali di lavoro ed è comprensivo del normale consumo degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai, nonché dell'assistenza ai lavoratori e del loro controllo forniti da parte dell'Appaltatore. Il prezzo comprende la retribuzione contrattuale, gli oneri previdenziali, gli oneri assicurativi, di legge e contrattuali.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore: il prezzo unitario è comprensivo dell'ammortamento e di tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, ingrassaggio, controlli e revisioni meccaniche, elettrotecniche ed elettroniche, ecc., sia previsti dalla legge che dalle norme del fabbricante), e forniti in condizioni di perfetta efficienza.

I prezzi di quanto sopra dovranno essere maggiorati della percentuale per spese generali e per l'utile d'impresa.

I materiali e le opere saranno valutati secondo misure geometriche lineari, con esclusione di coefficienti moltiplicatori, a meno che siano espressamente indicati nei singoli articoli.

Per i materiali suscettibili di riduzione di lunghezza, superficie o volume a seguito di compattazione artificiale o di lavorazione o di naturale assestamento, o di ritiro dimensionale o di peso comunque conseguiti, si procederà alla valutazione e misurazione dopo l'avvenuta riduzione.

I prezzi si intendono sempre al netto di ogni onere accessorio, come imposte di registro, bolli e diritti, progettazione, calcoli di dimensionamento, IVA, che sono a carico dell'Amministrazione.

I prezzi si intendono comprensivi dei costi indiretti di cantiere, come montaggio e smontaggio di macchinari ed attrezzature necessari per l'esecuzione dell'opera o del lavoro, nonché quanto compreso nell'articolo "Oneri e obblighi dell'Appaltatore".

Al fine di consentire la misurazione, l'Appaltatore è tenuto ad avvisare in anticipo la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

I singoli materiali e componenti e le singole lavorazioni verranno misurati con i criteri esposti negli articoli ad essi relativi riportati nel presente capitolato.

Art. 30 Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs, 50/2016 sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione

Art. 31 Contabilità dei lavori e Termini per i pagamenti

Il Direttore dei lavori, in base alla contabilizzazione delle opere, redatta in contraddittorio con il rappresentante dell'appaltatore, provvederà alla redazione di stati d'avanzamento, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti risultante dai registri di contabilità, al netto delle prescritte ritenute, dell'eventuale ribasso contrattuale e del recupero proporzionale delle anticipazioni, raggiunga l'importo di **Euro 40'000,00 (quarantamila euro)** e fino alla concorrenza del 90% dei lavori eseguiti. Il residuo 10% sarà corrisposto quale rata di saldo con il Certificato di Collaudo.

L'ultima rata di acconto, relativa all'ultimo SAL, potrà essere inferiore all'importo di 40'000.00 euro, fermo restando la concorrenza massima delle rate di acconto che dovrà restare minore o uguale al 90% dell'importo di contratto.

Sulla base degli stati d'avanzamento il Direttore dei Lavori provvederà a redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio del Committente per la relativa liquidazione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata come segue:

Per quanto concerne gli **oneri relativi alla sicurezza** non soggetti a ribasso d'asta applicando al relativo importo degli oneri della sicurezza, di cui alla lettera a) dell'art. 3 del presente capitolato, la percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni singolo stato d'avanzamento rispetto al corrispettivo di aggiudicazione al netto degli oneri per la sicurezza.

Per quanto concerne le **opere a corpo** applicando all'importo netto di aggiudicazione dei lavori a corpo le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella appresso riportata, di ciascuna delle quali va contabilizzata, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quota parte proporzionale al lavoro eseguito.

Qualora si proceda alla consegna sotto le riserve di legge non potrà essere effettuato nessun pagamento sino alla regolarizzazione del contratto.

In proposito si osservano le norme contenute nel Capitolato generale e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 quando in vigore e applicabili.

Qualsiasi eventuale ritardo nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Impresa di sospendere e rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi legali e moratori nei limiti e nei termini previsti dalle norme vigenti. Trascorsi i termini stabiliti o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore potrà procedere ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, potrà promuovere il giudizio arbitrale per la risoluzione del contratto. Le rate di acconto saranno liquidate all'Appaltatore con le seguenti modalità:

L'ammontare della rispettiva componente della rata è determinato dallo stato di avanzamento delle opere in base alle misurazioni rilevate sulle opere stesse secondo quanto effettivamente eseguito alla data di riferimento. Saranno accreditati all'Impresa, oltre l'importo dei lavori eseguiti, anche gli importi previsti per i materiali a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, accettati dal Direttore dei Lavori e valutati come previsto nel presente Capitolato. Tale accettazione provvisoria sarà fatta constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio dall'Impresa e con le modalità prescritte dal Regolamento suindicato. Per i lavori «in economia» l'ammontare della relativa rata è determinato dal corrispettivo delle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento.

La valutazione delle forniture al fine dei pagamenti in acconto sarà fatta al prezzo di elenco a piè d'opera (con riferimento all'elenco prezzi) per il 50% degli elementi depositati provvisoriamente in cantiere.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti, oltre il ribasso contrattuale, la ritenuta dello 0.50% ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n 50 e l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti, il recupero dell'eventuale anticipazione e gli eventuali crediti dell'Amministrazione verso l'Impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo, nonché la penalità in cui l'Impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi similari.

Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione dell'Amministrazione Appaltante verrà emesso uno stato di avanzamento qualunque sia l'importo maturato alla data della sospensione.

Si procederà alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di pagamento solo dopo accertata l'ultimazione dei lavori ed al pagamento della rata di saldo, previa presentazione di garanzia fidejussoria, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La rata di saldo non potrà essere inferiore al 5% dell'importo contrattuale.

Allo svincolo della garanzia fidejussoria si procede alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione fermo restando la responsabilità biennale e decennale dell'appaltatore.

L'ultimo stato di avanzamento sarà pagato qualunque sia il suo ammontare.

L'Impresa resta però sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al loro impiego.

La Direzione Lavori avrà facoltà insindacabile di ordinare l'allontanamento dal cantiere dei materiali stessi qualora, all'atto dell'impiego risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabili.

TABELLA A LAVORI A CORPO

RIEPILOGO LAVORI A CORPO	COSTO DELLE OPERE (€)	%
Riconfigurazione superficie bitumata	32'528.11	17.07
Nuovi campi da gioco	75'010.51	39.35
Blocco servizi e piattaforma polivalente	29'159.25	15.30
Percorsi jogging - walking	35'573.61	18.66
Impianti	18'328.52	9.62
<i>Impianti elettrici</i>	13'577.84	7,12
<i>Impianti di adduzione idrica</i>	3'349.36	1,76
<i>Impianti fognari</i>	1'401.32	0,74
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A CORPO	190'600.00	100,00

Art. 32 Conto finale

Il conto finale dei lavori di cui all'art. 200 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 verrà compilato entro mesi tre a decorrere dalla data di ultimazione degli stessi debitamente accertata mediante apposito certificato rilasciato dalla Direzione Lavori. Il conto finale è accompagnato da una

relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo.

Il conto finale viene trasmesso dal committente all'appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

Art. 33 Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 34 Collaudo

Il committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori nomina il collaudatore con competenze e qualifiche professionali di legge

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.

Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Il collaudo definitivo sarà effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica provvisoria e di ultimazione dei lavori; in caso di mancato inizio del collaudo nel detto termine, l'opera si intende definitivamente accettata.

Nei casi e nei termini previsti dalla legge è obbligatorio il collaudo in corso d'opera con le modalità prescritte.

Il collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'appaltatore.

Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall'appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal committente e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l'onere all'Appaltatore, il quale tuttavia potrà deferire il giudizio in merito al Collegio Arbitrale.

Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all'Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.

Art. 35 Relazione e certificato di collaudo

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all'inizio dei lavori, il collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilità del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell'appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all'impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese).

Qualora l'opera risulti collaudabile, il collaudatore emette il certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all'appaltatore che deve firmarlo entro 20 (venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.

Art. 36 Collaudo Statico

Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, tutte le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia al Genio Civile.

Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio.

Il numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione ed in particolare sia per i calcestruzzi che per gli acciai.

Tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei Lavori, ad un laboratorio ufficiale per le prove di resistenza a cura e spese dell'appaltatore

Art. 37 Difetti di costruzione e garanzia

I danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna dell'opera, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

Art 38 Verifiche in corso d'opera

L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di svolgere, in corso d'opera, verifiche e prove sugli impianti o parti di essi, così da poter intervenire tempestivamente in caso di mancato rispetto del presente Capitolato.

Le verifiche consisteranno nell'accertamento della rispondenza dei materiali utilizzati con quelli prescritti nel presente Capitolato, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute, prove di funzionamento, e tutte quelle verifiche che attestino il corretto svolgimento dei lavori.

Dei risultati, scaturiti dalle suddette prove e verifiche preliminari, saranno redatti appositi verbali.

Art. 39 Dichiarazione relativa ai prezzi

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto abbia diligentemente visitato **i luoghi in cui dovranno essere realizzati i lavori** e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

In conseguenza i prezzi offerti dall'appaltatore sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono, senza alcuna ulteriore retribuzione, come remunerativi di ogni spesa generale, in quanto essi comprendono:

- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada

ed ogni onere per conferire a discarica il materiale di risulta delle demolizioni o altro;

- per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere;
- per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso ed ogni accessorio;
- per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazione temporanee e diverse; mezzi d'opera ed apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.

I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono dunque offerti dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

I prezzi si intendono compresi di imprevisti, fermo lavori, interventi di qualsiasi genere per la presenza di sottoservizi esistenti, problemi connessi con la presenza di intenso traffico. L'Impresa è perfettamente edotta di tutti gli oneri derivanti dalla particolare organizzazione che dovrà essere data al cantiere ed alla sequenza delle lavorazioni. Nei prezzi è compensata ogni difficoltà, ogni onere e rallentamento ai lavori che dovesse nascere per qualsiasi motivo.

Sono pure compresi nei prezzi tutti gli oneri derivanti dal dovere l'Impresa garantire, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, il transito pedonale e gli accessi alle proprietà limitrofe e a coloro che esercitano attività nelle zone nelle quali è aperto il cantiere.

Si precisa in particolare che, anche se non esplicitamente indicato nelle voci dell'elenco prezzi allegate al Contratto assieme al presente Capitolato Speciale d'Appalto, tutti i materiali, le forniture e componenti, prima di poter essere approvvigionati in cantiere e/o installati, dovranno avere la preventiva e insindacabile approvazione scritta da parte del Direttore dei Lavori al quale dovranno essere trasmesse preventivamente le descrizioni, schede tecniche e modalità di impiego e d'uso per poterne valutare per tempo l'idoneità al loro utilizzo.

Non saranno accettati materiali, fornitura e componenti privi di tale autorizzazione, i quali, a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori potranno essere rimossi e sostituiti a cura e spese dell'Appaltatore, salvo ulteriori danni eventualmente ad esso ascrivibili cagionati all'opera.

Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce esplicitamente che i prezzi offerti o i prezzi scaturiti dal ribasso percentuale offerto ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso spese generali e utili d'impresa.

Art. 40 Descrizione delle opere e delle forniture compresi nell'appalto.

L'appalto in oggetto prevede le seguenti opere, lavorazioni e forniture, di cui la descrizione che segue rappresentano i requisiti minimi, ma non esaustivi, che l'opera deve, pertanto l'importo complessivo dell'appalto offerto dall'impresa ricomprende tutte le lavorazioni di seguito riportate, e tutte quelle lavorazioni e forniture se pur non citate nel presente articolo si rendessero necessarie per la perfetta esecuzione a regola d'arte dell'opera complessiva.

Nella descrizione che segue tra parentesi e se pertinente viene indicata la voce di Elenco Prezzi a cui si fa riferimento per una maggiore e più completa descrizione delle opere previste e le tavole di progetto in cui è descritta la lavorazione.

- **Allestimento del cantiere** (v. Tavole S1): realizzazione di recinzione di cantiere con rete romboidale in acciaio (*SIC.07*) e in polietilene (*SIC.08*), collocamento in opera di cartellonistica di cantiere (*SIC.06*), collocazione presidi di pronto soccorso (*SIC.03*), realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere (*SIC.04 e SIC.05*), fornitura e installazione di box riunione, spogliatoio e mensa e servizi igienici (*SIC.01, SIC.01.1, SIC.02 e SIC.2.1*), carico e scarico dei materiali e delle attrezzature in cantiere, realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere e delle aree di lavoro;
- **Riconfigurazione della superficie bitumata attuale** (v. Tavole B1 e C1): demolizione, rimozione, totale asportazione trasporto e conferimento a discarica di porzioni di pavimentazione in conglomerato bituminoso (*DEM.01, TRA.01 e DIS.01*), realizzazione della nuova cordonata dell'area campi da gioco (*CRD.01*), completamento dell'area dei campi da gioco tramite la stesa di tout-venant rullato e conglomerato bituminoso sino alla riconfigurazione definitiva dell'area (*SDF.01, CGB.01*) e bitumatura completa con malta bituminosa per campi sportivi dell'area campi da gioco, comprendente sia i campi da gioco che tutte le aree bitumate circostanti (*CGB.02*), riposizionamento in quota di pozzetti, caditoie ricadenti nella pista da jogging e sull'area da gioco (*PTZ.00*);
- **Realizzazione dei nuovi campi da gioco** (v. Tavole B1, C1, C2 C3 e C4): pavimentazione del campo polivalente e del campo da tennis con resine sintetiche multicolor compresi i relativi tracciamenti dei campi da volley, basket, calcio nel campo polivalente e tennis (*PAV.04, PAV.04.1, PAV.04.2, PAV.04.3, PAV.04.4*), realizzazione del cordolo di base delle recinzioni dei campi tramite taglio della pavimentazione bituminosa, scavo trasporto e conferimento a discarica dei materiali e getto in cls all'interno dello scavo (*DEM.02, SCA.02, TRA.01, DIS.01, DIS.02 e CLS.01*), realizzazione della recinzione del campo polivalente e del campo da tennis (*REC.01 e REC.02*), tinteggiature di tutte le aree esterne ai campi da gioco (*VAP.01*), fornitura e installazione di strutture canestri del campo da basket (*BASKET*), predisposizione pali campo da volley (*PRE.VOLLEY*) e fornitura e posa in opera rete campo da tennis (*TENNIS*);
- **Predisposizione blocco servizi e realizzazione piattaforma polivalente** (v. Tavole B1 e C6): preparazione dell'area di posa della piattaforma servizi e polivalente, trasporto e conferimento a

discarica dei volumi relativi (*SCA.00, TRA.01 e DIS.02*), realizzazione del perimetro delle piattaforme servizi e polivalente comprese quelle delle aiuole (*CRD.01*), realizzazione della piattaforma polivalente con la stesa di sottofondo in tout-venant nell'intera area (polivalente e servizi) e successiva realizzazione della pavimentazione in calcestruzzo per attività giochi (*SDF.01 e PAV.01*);

➤ **Percorsi jogging/walking** (v. Tavole B1 e C5): realizzazione della pista da jogging/walking comprendente la realizzazione in tutto il perimetro della cordona e la realizzazione della pavimentazione della pista in terra stabilizzata (*CDR.01 e PAV.03*), realizzazione di 20 attraversamenti della pista per passaggio di futuri sottoservizi realizzati in tubazione in pvc (*FGN.PVC.160*);

➤ **Impianti elettrici** (v. Tavole B1, C7 e C8): predisposizione della linea di alimentazione del blocco servizi con origine dal quadro posto lungo la via Rinascita sino all'imbocco della piattaforma servizi comprendente la fornitura e posa in opera dei pozzetti e dei corrugati interrati e le linee di terra compresi gli scavi e i rinterri (*PTZ.CAV.02, FLEX.125, SCA.03, SCA.03.R*), realizzazione della predisposizione dell'impianto di illuminazione dei campi sportivi comprendente la realizzazione dei sottoservizi, la posa dei pozzetti dei corrugati, dei dispersori lineari e puntuali di terra e relativi collegamenti equipotenziali (pali illuminazione e recinzioni) e posa di plinti/pozzetti dei pali di illuminazione (*PTZ.CAV.02, FLEX.90, MAT.01, MAT.02, MAT.03 e PLI.08*) nonché i relativi tagli, scavi, rinterri e trasporti con conferimento a discarica dei materiali di risulta (*SCA.03, SCA.03.R, TRA.01*);

➤ **Impianti di adduzione idrica** (v. Tavole B1, C9 e C10): realizzazione della linea di adduzione idrica dal punto di fornitura Abbanoa sino all'imbocco della piattaforma servizi comprendente scavo, posa di tubazione e relativi pozzetti e successivo rinterro (*SCA.03, PEAD.DN63 e SCA.03.R*), fornitura e posa in opera di fontanella comprendente la tubazione di adduzione idrica dal pozzetto all'imbocco della piattaforma servizi, i relativi pozzetti lo scavo e il rinterro (*FONT.01, PEAD.DN32, PTZ.CAV.02, SCA.03 e SCA.03.R*);

➤ **Impianti fognari** (v. Tavole B1, C9 e C10): realizzazione di predisposizione degli scarichi fognari della piattaforma servizi comprendente la realizzazione della linea fognaria, i pozzetti gli scavi e i relativi rinterri, dalla piattaforma servizi al limitrofo pozzetto di incrocio esistente (*FGN.PVC.200, PTZ.CAV.04, SCA.03 e SCA.03.R*)

➤ **Chiusura e rimozione del cantiere** (v. Tavole S1): smontaggio di tutti gli apprestamenti (inclusi nelle voci relative alle singole lavorazioni), rimozione dei depositi di macchine, attrezzi e materiali e impianti di cantiere, rimozione dell'impianto elettrico e impianto di terra di cantiere, rimozione della recinzione, rimozione dei baraccamenti e dei servizi e della segnaletica di cantiere, pulizia dell'area di cantiere. Consegna alla direzione dei lavori di tutti gli elaborati di us-built e di tutte le certificazioni dei componenti edilizi e degli impianti e di tutte le opere realizzate.

Art. 41 Custodia del cantiere

È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

PARTE IV

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 42 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Si precisa in particolare che, anche se non esplicitamente indicato nelle voci dell'elenco prezzi allegate al Contratto assieme al presente Capitolato Speciale d'Appalto, tutti i materiali, le forniture e componenti, prima di poter essere approvvigionati in cantiere e/o installati, dovranno avere la preventiva e insindacabile approvazione scritta da parte del Direttore dei Lavori al quale dovranno essere trasmesse preventivamente le descrizioni, schede tecniche e modalità di impiego e d'uso per poterne valutare per tempo l'idoneità al loro utilizzo.

Non saranno accettati materiali, fornitura e componenti privi di tale autorizzazione, i quali, a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori potranno essere rimossi e sostituiti a cura e spese dell'Appaltatore, salvo ulteriori danni eventualmente ad esso ascrivibili cagionati all'opera.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti

dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Art. 43 Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuale trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Art. 44 Materiali in genere e Marchiatura CE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Tutti i materiali utilizzati e approvvigionati in cantiere, sia esse materie prime, sia prodotti lavorati dovranno essere conformi alle disposizioni di cui al Dlgs n. 106 del 16 giugno 2017.

Per poter essere utilizzati in cantiere, i prodotti da costruzione ricadenti nell'ambito di applicazione di una norma europea armonizzata in vigore, o conformi a una valutazione tecnica europea, devono essere muniti di dichiarazione di prestazione e marchiatura CE.

Sono fatti salvi, in quanto ritenuti conformi al Regolamento, i prodotti immessi sul mercato ai sensi della Direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013, con la relativa documentazione.

La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali. I contenuti della dichiarazione di prestazione sono riportati nell'Allegato III al Regolamento e comprendono, tra l'altro:

- il riferimento del prodotto-tipo;
- il sistema di valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) e i riferimenti delle specifiche tecniche armonizzate applicabili;
- l'uso previsto del prodotto;
- l'elenco delle caratteristiche essenziali, di cui almeno una deve essere dichiarata;
- le lettere NPD laddove la prestazione non sia determinata.

La dichiarazione di prestazione è accompagnata dalla marcatura CE, l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali.

La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto, su un'etichetta ad esso applicata, oppure, se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento. Essa è seguita da:

- ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta;
- nome e indirizzo del fabbricante;
- riferimento del prodotto-tipo;
- numero di riferimento della dichiarazione di prestazione;
- livello o classe della prestazione dichiarata;
- riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata;
- numero di identificazione dell'organismo notificato, se del caso;
- uso previsto del prodotto.

Conformemente a quanto indicato dal Regolamento UE n. 305/2011 sono previste delle deroghe alla dichiarazione di prestazione. Tali deroghe, indicate all'articolo 5 del Regolamento, intervengono quando un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo non di serie, su ordine specifico di un committente, ed è installato in un'opera singola ed identificata; oppure quando un prodotto è fabbricato sul cantiere dell'opera cui è destinato; oppure ancora quando il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un processo non industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica.

Per quanto attiene le caratteristiche dei materiali, la loro posa in opera e il relativo collaudo si fa integrale riferimento a quanto riportato nelle voci descrittive dell'Elenco Prezzi e a tutti gli elaborati grafici di progetto.

PARTE VI
NORME CONTABILI

Art. 45 Avvertenze generali

Per la migliore comprensione dei dati riportati nel seguito è necessario tenere presente che:

- I prezzi rappresentano l'andamento medio delle quotazioni sul mercato provinciale dove si svolgono i lavori.
- I prezzi dei materiali sono riferiti ad una qualità standard, rispondenti alle caratteristiche stabilite per legge, per consuetudine commerciale e per merce resa a piè d'opera.
- I prezzi della manodopera comprendono la retribuzione contrattuale, gli oneri percentuali e gli oneri assicurativi di legge e contrattuali. Si precisa che i prezzi per prestazioni di manodopera si intendono sempre riferiti a prestazioni fornite in orario ed in condizioni normali di lavoro. Inoltre si intendono comprensivi del nolo e del normale consumo degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai, nonché dell'assistenza ai lavori.
- I prezzi dei noli di automezzi, salvo diverse specifiche, sono comprensivi di tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.) e gli ammortamenti. I macchinari si intendono sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza.
- I prezzi dei semilavorati si riferiscono a merce resa franco cantiere.
- I prezzi delle opere compiute comprendono i costi della manodopera idonea, dei materiali di prima scelta e qualità, delle spese generali e dell'utile dell'Appaltatore in modo che il manufatto risulti completo e finito a regola d'arte.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e alla misurazione delle opere eseguite. Nel caso in cui l'Appaltatore rifiutasse, o non si prestasse a eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, alla cui scadenza, non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione e nell'emissione dei certificati di pagamento.

Trattandosi di appalto a corpo le regole sulle indicazioni che seguono saranno utilizzate al solo scopo di determinare la percentuale di lavori realizzati al fine dell'emissione degli stati d'avanzamento così come stabilito dall'art. 30 de presente capitolato.

PARTE VII

NORME SUI COLLAUDI E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

Art. 46 Verifiche e prove in corso d'opera e collaudo delle strutture

Durante il corso dei lavori, oltre ai normali controlli sul conglomerato cementizio e sugli acciai d'armatura come previsti dall'allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 La resistenza caratteristica del conglomerato e degli acciai dovranno essere non inferiore a quella richiesta dal progetto, nonché da quanto previsto dal D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni – Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23.09.2005 supplemento ordinario n. 159.

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2. 43.3. Norme di esecuzione per il cemento armato normale nonché dal D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni.

Il Direttore dei Lavori si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti degli stessi, così da poter tempestivamente intervenire nel caso in cui non fossero rispettate le condizioni del presente Capitolato Speciale e del progetto.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato.

Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, la Direzione dei Lavori dovrà compilare regolare verbale.

La struttura è soggetta a collaudo statico ai sensi delle normative vigenti (Decreto del Ministero dei LL.PP. del 9 Gennaio 1996: "Norme tecniche per l'esecuzione e il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.", e D.M. 14.01.2008: "Norme tecniche per le costruzioni"), pertanto l'impresa esecutrice dovrà fornire a suo onere e carico tutte le attrezzature e il personale per l'assistenza al collaudo, di cui il Direttore dei Lavori e il Collaudatore riterranno opportuno avvalersi.